

N. R.G. [REDACTED]/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Nona Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Giardino Roch ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. [REDACTED]/2025 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I Ricorrenti sono tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. **Patrizia Giannini**, (C.F. [REDACTED]) e dell'avv. **Silvia Giannini** (C.F. [REDACTED]) che rappresentano e difendono loro, come da procure unite al presente ricorso, così da formarne parte integrante (all. n.13 e 14)

RICORRENTI-

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte resistente non

costituita

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza.

Conclusioni di parte ricorrente:

Nel merito, in via principale

- *accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] cittadini italiani;*
- *ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri*



dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;

in ogni caso

- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 23/01/2025 i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.

Il Ministero dell'interno non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.

Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.

All'udienza svoltasi mediante deposito di note scritte in data 02.03.2026 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso.

Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».

Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.

Nel merito Ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto.

I ricorrenti affermano e provano con puntuale documentazione debitamente apostillata e tradotta di essere discendenti in linea diretta da [REDACTED]

[REDACTED] da genitori italiani, sig. Giuseppe Banchio e Anna Marengo, come da certificato di nascita rilasciato dalla Comune di Lagnasco, Cuneo, Italia.

[REDACTED] Italia, contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] cittadina italiana; successivamente i coniugi [REDACTED] emigravano in Argentina e in data [REDACTED] Provincia di Santa Fé, Argentina, nasceva il loro figlio [REDACTED].



[REDACTED], MAI si naturalizzava argentino, pertanto, alla data di nascita del figlio [REDACTED] gli trasferiva la cittadinanza italiana e quest' ultimo la trasferiva ai suoi discendenti;

In data [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

In data [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Nessuno dei ricorrenti o dei loro avi si è mai volontariamente naturalizzato cittadino argentino.

Principio cardine in materia di acquisto della cittadinanza, delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, è quello dello *ius sanguinis*, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo *status* di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).

In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana *jure sanguinis*. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.

Nel caso di specie la linea di discendenza maschile deve ritenersi ininterrotta fino agli odierni ricorrenti posto che non si sono registrati passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e che pertanto trova pacifica applicazione al caso di specie la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione per via unicamente maschile.

Sull'onere della prova della non naturalizzazione dei richiedenti e degli avi successivi al capostipite nato in Italia da genitori italiani successivamente emigrato si ritiene conformemente a quanto



argomentato dai ricorrenti che spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al Ministero dell'Interno, il quale eccepisce che si siano verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, provare tali circostanze", come recentemente affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Roma, tra cui, *ex multis*, la sentenza n. 4153/2022, pubblicata il 16/06/2022) e come già da tempo fermamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., sent. 25/02/2009, n. 4466; Cass. civ., ord. 11/2/2010, n. 3175). In altre parole, gli odierni ricorrenti assolvono al loro onere (in punto di allegazione e a livello probatorio), deducendo e provando i fatti costitutivi principali, ossia: la nascita dell'avo in Italia; l'esistenza del rapporto di parentela in linea retta tra l'avo originariamente investito dello *status civitatis* e i suoi discendenti. Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di atti di stato civile (italiani e stranieri) comprovanti il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e l'esistenza del rapporto di parentela in linea retta tra costui e i suoi discendenti. Spetta alla parte convenuta (nel presente giudizio, il Ministero degli Interni), qualora abbia un concreto interesse ad opporsi alla pretesa dedotta dai ricorrenti, allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana. I richiamati principi in materia di cittadinanza sono stati ribaditi dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022.**

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.

Tuttavia è provato che gli odierni ricorrenti hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti con il ricorso al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero loro lo status di cittadini italiani *iure sanguinis*.

Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana. Inoltre quando anche gli odierni ricorrenti fossero riusciti ad iscriversi attraverso il portale ministeriale, sarebbero stati inseriti dal Consolato in lista di attesa per la convocazione ai fini dell'esame della relativa pratica, che tuttavia è estremamente lunga e non consente di dare certezza



dei tempi di definizione della pratica né garantisce il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.

Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 15 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.

Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento ai ricorrenti lo stato di cittadini italiani.

Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana che rendeva necessario adire l'Autorità Giudiziaria e della sostanziale non opposizione del Ministero che rinuncia a costituirsi.

P.Q.M.

ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti [REDACTED]
[REDACTED] tutti come in intestazione generalizzati.

ORDINA al Ministero degli Interni e all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente sentenza e di darne comunicazione al Ministero dell'Interno nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 05/03/2026

Il giudice

Dr. Franco giardino Roch

